



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.6.2010
COM(2010)325 definitivo

2010/0175 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il
divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera
pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund**

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund. Detto regolamento prevede disposizioni specifiche per quanto concerne le dimensioni e il tipo di tutti i componenti degli attrezzi da pesca, compresa la dimensione di maglia.

Il regolamento (CE) n. 1226/2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici, contiene alcune disposizioni in materia di misure tecniche, nella fattispecie l'articolo 7 sul divieto di selezione qualitativa e l'allegato III, concernente restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato.

Alla luce del trattato di Lisbona, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio al solo fine di togliere le disposizioni in materia di misure tecniche dal quadro normativo che fissa le possibilità di pesca annuali.

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del

recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹ istituisce misure tecniche specifiche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund e in particolare introduce restrizioni relative alle attività di pesca per determinate specie, dimensioni e zone.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1226/2009, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici², introduce all'articolo 7 il divieto di selezione qualitativa e nell'allegato III alcune restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato.
- (3) È opportuno che queste misure tecniche contemplate dal regolamento (CE) n. 1226/2009 siano incorporate a decorrere dal gennaio 2011 nel regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, considerato che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario togliere le misure tecniche dal quadro normativo recante

¹ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

² GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

fissazione delle possibilità di pesca annuali e che inoltre dette misure tecniche sono di natura permanente.

- (4) Occorre pertanto che il regolamento (CE) n. 2187/2005 sia modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

- (1) È inserito il seguente articolo 15 *bis*:

"Articolo 15 bis

Divieto di selezione qualitativa

Tutte le specie soggette a contingente catturate nell'ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla legislazione dell'UE sulla pesca in materia di misure tecniche, di controllo e di conservazione, e in particolare dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009³.

- (2) È inserito il seguente articolo 18 *bis*:

"Articolo 18 bis

Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie	Zona geografica	Periodo
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)	Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29, a sud di 59°30'N Sottodivisione 32	Dal 15 febbraio al 15 maggio Dal 15 febbraio al 31 maggio
Rombo (<i>Psetta maxima</i>)	Sottodivisioni 25, 26 e 28, a sud di 56°50'N	Dal 1° giugno al 31 luglio

2. In deroga al paragrafo 1, nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da

³ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

imbrotto, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al paragrafo 1."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente